aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0069538
del 06/02/2025

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo
Settore Difesa del Suolo Savona

Trasmessa via PEC

Allegati:

Class.: 2025/13.12.7.0.0/14

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza e riempimento della valletta del rio Erxo. Località Maschio – Savona (SV) - S1029. Comunicazione pubblicazione documentazione ex c. 3 art. 19 D. Lgs. 152/2006. Richiesta contributo istruttorio-1051/SV/CDS

Proponente: VALECO S.r.L.

Contributo istruttorio

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
S E DE

Si fa riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA in oggetto e a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica preliminare avviata conseguentemente alla nota prot. n. 2055098 del 23/12/2024 di pubblicazione della documentazione ex art. 19, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 da parte di codesto Settore, per comunicare quanto segue in relazione agli aspetti di carattere idraulico e geomorfologico di competenza di questo Settore.

Da un esame della documentazione progettuale resa disponibile si evince che la proposta progettuale consiste nella realizzazione di un abbancamento avente volumetria pari a c.a. 637.000 mc nel tratto terminale della valle Rio Erxo, affluente in sinistra idraulica del Torrente Lavanestro, classificabile nel reticolo di secondo livello in quanto scolante un bacino pari a 0,29 kmq (sulla base di quanto riportato nella relazione idraulica a firma del tecnico incaricato). In relazione agli aspetti di carattere idraulico, si evidenzia che il progetto comporta la reinalveazione del sopra menzionato corso d'acqua.

Si rammenta in merito che in base al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera d) del Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 sono vietate *le reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, nonché in caso di:*

1) *corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto;*
2) *corsi d'acqua di origine artificiale, quali canali di bonifica, scoli artificiali, canali già oggetto di precedenti deviazioni, etc., a condizione che ne sia dimostrata la funzionalità idraulica secondo i criteri dei piani di bacino, sia assicurato il superamento dell'eventuale situazione di pericolosità precedente e sia valutata la possibilità di ripristino di sezioni a cielo libero laddove fossero presenti tombinature o coperture.*

Fermo restando che, sulla base di quanto riportato negli elaborati progettuali, non pare sussistano criticità idrauliche che richiedano la messa in sicurezza del rivo, al successivo comma 2 del medesimo articolo è tuttavia chiarito che *non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:*

a) *della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;*
b) *dell'ampliamento di abbancamenti esistenti il cui volume complessivo risulti superiore a 300.000 mc o di discariche di rifiuti in esercizio, nel rispetto delle stesse condizioni di cui alla*

lettera a), purché sia contestualmente adeguato il sistema di allontanamento delle acque della porzione esistente.

È pertanto necessario far riferimento ai "*Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento n. 3/2011*", approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 21/02/2014. Qualora l'intervento soddisfi puntualmente i criteri menzionati (specie con riferimento alla provenienza del materiale utilizzato per l'abbancamento ed alla presenza di siti alternativi con le caratteristiche di cui alla lettera a), punto 2 dei menzionati criteri), non sussistono a priori elementi ostativi al prosieguo dell'iter progettuale ed autorizzativo.

Tanto premesso, si ritiene necessario rappresentare alcuni elementi di criticità.

La soluzione progettuale individuata prevede che il fronte di valle del rilevato di abbancamento presenti pendenze piuttosto elevate (41°). Non entrando nel merito delle valutazioni circa la stabilità del rilevato, che non competono a questo Settore, non è possibile fare a meno di evidenziare che dette pendenze influenzano inevitabilmente il deflusso delle acque del rio cosi come reinalveato, motivo per cui in corrispondenza di eventi di piena del corso d'acqua interessato si registrano ragguardevoli valori di velocità della corrente nel tratto ricompreso tra le sezioni identificate in relazione idraulico con i n.42 e 28.2 (con riferimento agli eventi con tempo di ritorno duecentennale, si hanno valori diffusamente superiori ai 9 m/s e picchi prossimi ai 12 m/s – che rendono pertanto impossibile il contenimento del carico cinetico).

Si ritiene che quanto sopra possa costituire una importante criticità in occasione, ad esempio, di intensi fenomeni meteorici che possano favorire il trasporto di materiale, anche in relazione a:

- morfologia del corso d'acqua, che presenta nel tratto a valle dell'area di intervento sensibili cambi di direzione prima della confluenza nel T. Lavanestro;
- presenza di elementi a rischio (viabilità pubblica, fabbricati a destinazione residenziale) a valle del tratto di intervento.

Pertanto, in relazione agli aspetti idraulici, si evidenzia sin da ora la necessità di individuare soluzioni progettuali alternative che, modificando la geometria del rilevato e di conseguenza l'assetto finale del corso d'acqua, consentano di evitare la formazione di fronti eccessivamente acclivi garantendo quindi il deflusso delle acque con valori di velocità compatibili con le norme idrauliche di riferimento (R.R. 3/2011), prevedendo nel contempo vasche o elementi di trattenuta atti a garantire la corretta funzionalità idraulica del manufatto anche in presenza di trasporto di materiale litoide e/o vegetale).

Relativamente invece agli aspetti di natura geomorfologica, si prende atto dalla relazione del geologo incaricato: la zona in esame ricade in area compresa prevalentemente nella pericolosità P1 (moderata propensione al dissesto) ed in parte risulta priva di pericolosità geomorfologica, sulla base della classificazione operata dal PAI dissesti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Non essendo quindi previsto in tali aree il rilascio di pareri dello scrivente Settore, non si ritiene necessario richiedere ulteriore documentazione in questa fase procedimentale.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni future venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore: **2025/13.12.7.0.0/14 – Pratica n. 1051**.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Chiara Messori

CM/SLB/MGD/FD/AT

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 06-02-2025 16:07:51
Certificato valido dal 25-03-2024 al 25-03-2027